



# COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

## III SETTORE

Tel. 0813332914 – fax. 0813332942

mail: demanio@comune.forio.na.it

## ORDINANZA

N.58

del 06.06.2014

Il sottoscritto Capo Settore III del Comune di Forio, Dott. Vincenzo Rando;

**VISTO** il rapporto di servizio prot.n.2254 del 27/01/2014 del Comando P.M., con il quale si segnalava che in Loc. Cava dell'Isola, a seguito di recenti ed abbondanti piogge, dal costone posto in adiacenza all'arenile si erano avuti in più punti degli smottamenti di terreno e che dalla scarpata fuoriuscivano diversi rivoli d'acqua;

**VISTA** la relazione di servizio nota prot.n. 5999 del 06/03/2014 a firma congiunta Ing. Luca De Girolamo e Arch. Regine Nicola dalla quale emergeva che in data 04/03/2014, a seguito di sopralluogo presso la spiaggia di "Cava dell'Isola" onde rilevare l'eventuale aggravarsi dello stato di pericolo connesso ai movimenti franosi che hanno interessato il costone incombente l'arenile, gli stessi rilevavano che vi è una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità e che pertanto, nelle more di ulteriori e più approfonditi studi e verifiche di tipo geologico – geotecnico, appare opportuno interdire immediatamente l'accesso e l'utilizzo sia delle aree che delle abitazioni poste in prossimità del ciglio del predetto costone che dell'arenile sottostante;

**DATO ATTO** che in seguito a tali relazioni il Capo del V Settore, Responsabile p.t. del Demanio, con Ordinanza dirigenziale n.22 del 18 marzo 2014, interdive l'accesso ed il transito, la sosta di persone e/o cose, nonché la balneazione e la navigazione nella Spiaggia di Cava dell'Isola, nella sua interezza e lo specchio acqueo antistante per una profondità verso il largo di mt.50 dalla linea media di battigia;

**DATO ATTO** che con successiva Ordinanza del Capo del I Settore n.24 del 26.03.2014, si ordinava alla soc. "Cast Hotel Srl", ed alla Sig.ra Avolio Silvana, di provvedere a recingere con transenne o altri idonei mezzi l'area interessata dal pericolo e di eseguire lavori di eliminazione dello stesso, ognuno per quanto di competenza;

**PRESO ATTO** della Perizia Geologica della Geologa Dott.ssa Miragliuolo Filomena, trasmessa con nota prot.14684 del 06.06.2014, dalla quale si evince che i lavori eseguiti fino ad ora: *"...abbiano di fatto determinato una mitigazione dello stato di rischio e pertanto sia possibile il transito in sicurezza dei bagnanti lungo il tratto di arenile che principia dalla scala di accesso e si spinge fino all'area in passato interessata da interventi di messa in sicurezza definitiva;*

**PRESO ATTO** della relazione prot.14697 del 06.06.2014 del Capo del I Settore, Arch. Giovanni Matarese che ritiene parzialmente ottemperata l'Ordinanza dirigenziale n.24 del 26.03.2014, con la mitigazione del rischio in alcune zone della Baia, meglio determinate nei grafici allegati alla perizia geologica;

**RITENUTO**, alla luce della relazione geologica prot.14684 del 06.06.2014, nelle more di ulteriori e più approfonditi studi e verifiche che verranno richiesti al privato alla conclusione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'area interessata all'Ordinanza n.24/2014, possibile revocare parzialmente l'Ordinanza dirigenziale n.22 del 18.03.2014, e provvedere alla riapertura parziale dell'arenile di Cava dell'Isola;

**PRESO ATTO** comunque, che la relazione geologica prescrive l'assoluto divieto di sversamento di acque di qualsiasi natura sul costone retrostante l'arenile, e che pertanto nel caso dovessero evidenziarsi successivi sversamenti incontrollati ed abusivi sarà necessario riadottare idonea ordinanza di interdizione di tutte le aree oggetto della presente ordinanza;

**VISTO** l'art. 59 del D.P.R. n. 616/77 con il quale venivano delegate alle Regione le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime;

**VISTO** il D.P.C.M. del 21/12/1995 con il quale vennero individuate le aree sottratte alla gestione Regionale;

**VISTA** la legge n°59/97 sulle competenze di gestione del demanio marittimo;

**VISTO** il D.Lvo n° 112 del 31/3/1998, art.3, 7° comma; ed art. 105;

**VISTO** il D.Lvo n° 96 del 30/03/1999,artt.40,41 e 42;

**VISTA** la legge 4.12.1993, n° 494 ed i successivi decreti di attuazione; le Circolari nn. 112, 113 e 120 dell'Unità di Gestione del demanio marittimo dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

**VISTO** il D.M. n° 342 del 5/8/1998 ed il D.M. del 30/07/1998;

**VISTI** gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

**VISTE** le delibere della Giunta Regionale della Campania n.3744 del 14/07/2000 e n.1971 del 11/05/2001 e n.395 del 28/03/2006;

**VISTO** il D.L.vo n.267/2000;

## **ORDINA**

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

**Art. 1 ) E' parzialmente revocata l'Ordinanza dirigenziale n.22 del 18 marzo 2014, che vietava l'accesso, il transito, la sosta di persone e/o cose, nonché la balneazione e la navigazione nella seguente zona:**

**- Spiaggia di Cava dell'Isola, nella sua interezza e lo specchio acqueo antistante per una profondità verso il largo di mt. 50 dalla linea media di battigia.**

Secondo le seguenti indicazioni:

È consentito l'accesso all'arenile, secondo tali prescrizioni:

a.) è possibile il solo transito dei bagnanti nel primo tratto della spiaggia dalle scale d'accesso alla stessa, fino all'inizio delle gabbionate già precedentemente realizzate.

Tale transito è consentito esclusivamente ad una distanza di due metri dal piede del costone.

- b.) è possibile il transito e la sosta dei bagnanti nel tratto messo in sicurezza dalla gabbionate già esistenti e fino alla fine del limite sud delle stesse;
- c.) resta interdetta l'area dell'arenile dal limite sud delle gabbionate fino al cosiddetto promontorio "delle Pietre Rosse"
- d.) è possibile la balneazione esclusivamente nell'area sub.b) e precisamente quella antistante le gabbionate;

Art. 2) La Società "Cast Hotel Srl" e la sig.ra Avolio Silvana, sono tenuti alla messa in sicurezza delle zone così come delimitate dalla perizia geologica. In particolare dovrà essere apposta, tassativamente entro una settimana dalla presente ordinanza, idonea recinzione posta a due metri dalla base del costone a partire dalle scale di accesso e fino al lato nord delle gabbionate, ed apporre idonea recinzione a partire dalla base sud delle gabbionate fino al mare, in modo da impedire l'accesso all'area ancora interdetta. Sulla recinzione dovranno essere apposti idonei cartelli monitori precedentemente concordati con lo scrivente Settore Demanio;

Art.3) Restano vigenti gli altri divieti non revocati con la presente Ordinanza;

Art.4) I trasgressori della presente Ordinanza oltre ad essere responsabili di eventuali danni causati a persone e/o cose, saranno perseguiti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'Articolo 1164 del Codice della Navigazione.

Art.5) Di notificare la presente Ordinanza al Responsabile della Polizia Locale, al Locamare Forio, al Comando Stazione CC ed al Responsabile del I settore per gli adempimenti di propria competenza, alla società Cast Hotel Srl ed alla Sig.ra Avolio Silvana per l'apposizione della recinzione di cui sopra;

Art.6) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore con effetto immediato.

*Dal Palazzo Municipale il giorno 06/06/2014*

**IL CAPO SETTORE III**  
Dott. Vincenzo Rando